

PARERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINSALUTE

All'Ecm non si applicano i tagli alla spesa per la formazione

Dal 2011, le amministrazioni pubbliche non potranno superare del 50% la spesa sostenuta nel 2009 per le attività di formazione. Lo prevedono le misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica. Pena una "responsabilità erariale". Ma l'Educazione continua in medicina è salva.



di Gaetano Penocchio
Presidente Fnovi

La Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie del Ministero della Salute, su richiesta della Commissione nazionale per l'Educazione continua in medicina, ha posto un quesito all'ufficio legislativo del Ministero della Salute relativo alla riduzione della spesa per la formazione prevista dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 e, in particolare, l'articolo 6, comma 13. La norma stabilisce che la spesa an-

nua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Chiara la posizione della Commissione Ecm: la pedissequa applicazione della normativa comporterebbe conseguenze negative a carico del cittadino che avrebbe a disposizione un sistema sanitario privato di uno strumento indispensabile al miglioramento della prestazione sanitaria.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute si è così pronunciato "L'Ecm si propone di assicurare un continuo aggiornamento del professionista sanitario, a tutela della salute dei cittadini e nel rispetto delle esigenze del SSN, rappresentando un vero e proprio obbligo deontologico, strettamente connesso con la realizzazione dei Livelli Essenziali di Assi-

stenza ... Non sembrano pertanto ammissibili aprioristiche riduzioni di tale formazione che non tengono conto delle prestazioni da assicurare nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza" fino a concludere "... le esigenze di contenimento della spesa pubblica, sottese alla riduzione de qua, non troverebbero riscontro per il sistema ECM, salvo che per gli aspetti strettamente correlati al principio generale di assicurare in ogni caso, un efficiente, efficace ed economico utilizzo delle risorse finanziarie disponibili da destinare alle attività di formazione".

In conclusione, il Legislativo del Ministero della Salute, pur rimandando per la specificità e la delicatezza della materia al parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, propende per l'inapplicabilità all'ECM della riduzione delle risorse finanziarie destinate agli interventi formativi. ●